

## REGOLAMENTO

per

**l'esame professionale superiore di esperta in finanza e investimenti / esperto in finanza e investimenti<sup>1</sup>**

del **05 AGO 2020**

---

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

### **1. DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **1.1 Scopo dell'esame**

Obiettivo dell'esame professionale federale superiore è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

#### **1.2 Profilo professionale**

##### **1.21 Campo d'attività**

L'esperto in finanza e investimenti (Certified International Wealth Manager, CIWM) è un professionista che eroga servizi nell'ambito del private banking. Si occupa di acquisizione e fidelizzazione dei clienti e dirige uno o più team di private banker.

I clienti sono privati facoltosi, family office e talvolta clienti istituzionali come le casse pensioni. A causa della crescente complessità della professione, l'esperto in finanza e investimenti si relaziona con numerosi interlocutori, sia all'interno sia all'esterno dell'istituto per il quale lavora o di cui è titolare. Deve infatti collaborare in particolare con team attivi in vari ambiti: supporto al back office, asset management, diritto, compliance, contabilità, immobili e previdenza professionale. Spesso deve svolgere alcuni di queste mansioni all'esterno del suo istituto. L'esperto in finanza e investimenti è in grado di comprendere i nessi tra le diverse esigenze dei clienti e di creare e coordinare una rete di esperti negli ambiti non coperti dal suo istituto.

---

<sup>1</sup> In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

## 1.22 Principali competenze operative

L'esperto in finanza e investimenti garantisce la crescita del patrimonio gestito dalla sua impresa. Dotato di uno spiccato senso organizzativo, valuta continuamente le opportunità di nuove relazioni d'affari, in funzione dei mezzi di cui dispone, della situazione economica e del quadro regolamentare e fiscale delle regioni in cui lavora. Tiene conto dei criteri ambientali, di governance e sociali della sua impresa e promuove le iniziative volte a rafforzare la sostenibilità della sua attività.

L'esperto in finanza e investimenti acquisisce la clientela per la sua impresa grazie alla sua conoscenza, sotto il profilo culturale ed economico, delle regioni in cui lavora. Analizza le opportunità e sviluppa una strategia d'acquisizione che implementa con i team con cui collabora. Il suo senso dell'organizzazione gli consente di creare un ambiente propizio per l'acquisizione di clientela rispettando le disposizioni legali e fiscali in vigore nella regione in cui opera. Supervisiona i processi di apertura di conti e rapporti contrattuali complessi.

Con precisione e rigore, l'esperto in finanza e investimenti analizza le esigenze dei clienti. Sulla base delle conclusioni a cui giunge, propone loro soluzioni di investimento. Si accerta che i vincoli e gli obiettivi dei clienti siano rispettati e organizza di conseguenza la strutturazione del loro patrimonio. Verifica che l'allocazione delle attività (asset allocation) sia sempre conforme alle esigenze dei clienti, che variano nel tempo.

L'esperto in finanza e investimenti possiede solide competenze in materia di finanza d'impresa (corporate finance). Pertanto, può assistere i clienti imprenditori nell'analisi della situazione finanziaria delle loro imprese. È in grado di comprendere i meccanismi di creazione di valore e può aiutare i clienti imprenditori nella scelta di progetti di investimento o nella valutazione della performance della loro impresa.

L'esperto in finanza e investimenti ottimizza la situazione patrimoniale dei clienti. Grazie al rapporto di fiducia instaurato e alle solide conoscenze specifiche, può analizzare le esigenze dei clienti per quanto riguarda pensione, successione e progetti filantropici. Se necessario inoltre contatta esperti in materia.

L'esperto in finanza e investimenti dirige team di wealth management con mansioni di front office. Contribuisce allo sviluppo professionale dei suoi collaboratori e assicura la coesione dei team. Verifica il lavoro svolto e il rispetto da parte dei collaboratori della politica di sviluppo sostenibile dell'impresa, dei principi etici e della deontologia professionale. Sa inoltre gestire le resistenze al cambiamento all'interno dei team.

## 1.23 Esercizio della professione

L'esperto in finanza e investimenti esercita la propria attività all'interno di un istituto finanziario alla guida di un team di front office. Le sue competenze finanziarie gli permettono di esercitare una funzione dirigenziale all'interno di una banca privata o di un gestore patrimoniale. Dispone di una rete professionale importante (networking), che lo agevola nell'acquisizione di nuovi clienti.

L'esperto in finanza e investimenti contribuisce allo sviluppo dell'impresa, avvalendosi dei suoi team, della sua rete professionale e di quelle dei suoi colleghi per contribuire al rinnovamento della clientela. Elabora piani di acquisizione di nuova clientela e ne dirige l'implementazione.

L'esperto in finanza e investimenti risponde alle esigenze di una clientela di alto livello, mettendo a sua disposizione un'ampia rete di competenze che non si limita ai servizi prestati internamente. Analizza i risultati ottenuti, propone nuovi approcci sul piano delle infrastrutture, dell'assistenza ai clienti e degli investimenti e si tiene aggiornato sulle evoluzioni normative e fiscali legate alla sua attività.

L'esperto in finanza e investimenti assume funzioni dirigenziali e organizzative in contesti di lavoro complessi e imprevedibili. Agisce quindi in modo proattivo, visionario, conciso e preciso, tenendo conto dei criteri ambientali, sociali e di buona governance. Ha uno spiccato senso organizzativo, una forte capacità di negoziazione e comprovate competenze manageriali. Fissa le priorità d'azione e sa gestire lo stress. È in grado di comunicare con scioltezza nelle lingue parlate dai suoi clienti e in quella ufficiale dell'istituto.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

L'esperto in finanza e investimenti apporta un notevole contributo alla promozione della piazza finanziaria svizzera, favorendo il riconoscimento all'estero del livello di competenza della Svizzera in materia di private banking e del suo modello d'affari unico. Ricopre una funzione di responsabilità e deve mettere in atto principi di governance di elevata qualità e dar prova di assoluta integrità. Quando possibile, predilige gli investimenti che rispettano i criteri ambientali, sociali e di buona governance (Environmental, Social, Governance, ESG). Nell'ambito delle sue possibilità, grazie alla sua ampia cultura generale, contribuisce a promuovere aspetti culturali locali.

L'esperto in finanza e investimenti si avvale delle sue vaste conoscenze professionali per analizzare i fattori che si ripercuotono maggiormente sui suoi team per facilitare il più possibile il loro lavoro quotidiano. Grazie al suo approccio visionario è in grado di comprendere e anticipare i cambiamenti, così da riuscire ad adattarsi rapidamente in un ambiente di lavoro incerto e imprevedibile.

**1.3 Organo responsabile**

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

Swiss Financial Analysts Association SFAA

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

**2. ORGANIZZAZIONE**

**2.1 Composizione della commissione d'esame**

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono affidati a una commissione d'esame composta da almeno 5 membri e nominata dalla SFAA per un periodo di 3 anni.

2.12 La commissione d'esame si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

## **2.2 Compiti della commissione d'esame**

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento del diploma;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

## **2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza**

2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

## **3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE**

### **3.1 Pubblicazione**

3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame.

### **3.2 Iscrizione**

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)<sup>2</sup>.

### **3.3 Ammissione**

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità, di un diploma di maturità o di una qualifica equivalente e può attestare almeno 5 anni di pratica professionale nell'ambito del settore bancario o finanziario;  
o
- b) è in possesso di un attestato professionale federale, di un diploma federale, di un diploma di una scuola specializzata superiore, di un diploma di scuola universitaria professionale (bachelor o equivalente) o di una qualifica equivalente e può attestare almeno 3 anni di pratica professionale nell'ambito del settore bancario o finanziario;  
o
- c) è in possesso di un titolo universitario (bachelor, master o dottorato) o di una qualifica equivalente e può attestare almeno 2 anni di pratica professionale nell'ambito del settore bancario o finanziario.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41.

3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

### **3.4 Spese**

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa del diploma e di iscrizione nel registro dei titolari di diploma nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

---

<sup>2</sup> La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

#### **4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME**

##### **4.1 Convocazione**

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 20 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno 30 giorni prima dell'inizio degli esami. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
  - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di riconsuazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al più tardi 21 giorni prima dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

##### **4.2 Ritiro**

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 6 settimane prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
  - b) malattia e infortunio;
  - c) lutto nella cerchia ristretta;
  - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

### **4.3 Mancata ammissione ed esclusione**

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.

4.32 È escluso dall'esame chi:

- a) utilizza ausili non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

### **4.4 Sorveglianza degli esami, periti**

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.

4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.

4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

### **4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note**

4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento del diploma.

## 5. ESAME

### 5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 Gestione e consulenza in materia d'investimenti	scritto	240 minuti	3x
2 Aspetti giuridici, fiscali ed etici della gestione patrimoniale	scritto	120 minuti	2x
3 Pratica della gestione patrimoniale	orale	45 minuti	1x
Totale		405 minuti	

La parte d'esame 1 è una prova scritta di 240 minuti, sotto forma di elaborati e di casi pratici. Ai candidati si richiede di riflettere globalmente su situazioni reali complesse e di prendere le decisioni corrette. Oltre a una valutazione delle competenze analitiche e tecniche dei candidati, questa parte permette di verificare la loro capacità di comprendere, considerare e giudicare una situazione data e di individuare il comportamento appropriato da adottare in tale situazione.

I principali ambiti di competenza oggetto di esame nella parte 1 sono:

- proporre soluzioni d'investimento ai propri clienti;
- assistere i clienti imprenditori nell'analisi della situazione finanziaria della loro impresa;
- ottimizzare la situazione patrimoniale dei clienti;
- dirigere team di wealth management.

La parte 2 è una prova scritta di 120 minuti che ha lo scopo di verificare la solidità delle conoscenze in campo giuridico e fiscale legate ai rapporti con una clientela svizzera e internazionale.

Il più importante ambito di competenza dell'esame nella parte 2 è:

- acquisire e accettare clienti.

La parte 3 è una prova orale di 45 minuti che consiste in una discussione, ad esempio sotto forma di simulazione di un colloquio con un cliente o un collaboratore. Il candidato deve dimostrare di saper prendere le misure adeguate quando si trova ad affrontare situazioni problematiche in un contesto professionale. In questa parte vengono esaminati tutti i temi trattati durante la formazione.



Nella parte 3 sono oggetti d'esame i seguenti ambiti di competenza:

- acquisire e accettare clienti;
- proporre soluzioni d'investimento ai propri clienti;
- assistere i clienti imprenditori nell'analisi della situazione finanziaria della loro impresa;
- ottimizzare la situazione patrimoniale dei clienti;
- dirigere team di wealth management.

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame.

## **5.2 Requisiti per l'esame**

5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

## **6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE**

### **6.1 Disposizioni generali**

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.

### **6.2 Valutazione**

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

### **6.3 Valore delle note**

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

#### **6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio del diploma**

6.41 L'esame è superato se:

- a) la nota totale è superiore o uguale a 4;
- b) solo una nota è inferiore a 4;
- c) nessuna nota è inferiore a 3.

Tutte e tre le condizioni sopra descritte devono essere soddisfatte per superare l'esame.

6.42 L'esame non è superato se il candidato:

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.

6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
- b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio del diploma.

#### **6.5 Ripetizione**

6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

## **7. DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA**

### **7.1 Titolo e pubblicazione**

7.11 Il diploma federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Esperta in finanza e investimenti con diploma federale / Esperto in finanza e investimenti con diploma federale**
- **Finanz- und Anlageexpertin mit eidgenössischem Diplom / Finanz- und Anlageexperte mit eidgenössischem Diplom**
- **Experte en finance et investissements avec diplôme fédéral / Expert en finance et investissements avec diplôme fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Expert in finance and investment, Advanced Federal Diploma of Higher Education**

7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

### **7.2 Revoca del diploma**

7.21 La SEFRI può revocare un diploma conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

### **7.3 Rimedi giuridici**

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

## **8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME**

- 8.1** La SFAA fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2** La SFAA si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3** Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive<sup>3</sup>, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

## **9. DISPOSIZIONI FINALI**

### **9.1 Abrogazione del diritto previgente**

Il regolamento del 20 settembre 2013 concernente l'esame professionale superiore di Esperto/a in finanza e investimenti è abrogato.

### **9.2 Disposizioni transitorie**

- 9.21** I ripetenti in base al regolamento previgente del 20 settembre 2013 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il settembre 2021.
- 9.22** I possessori del diploma di esperta/o diplomata/o in finanza e investimenti secondo il precedente regolamento del 20 settembre 2013 sono autorizzati a portare il nuovo titolo protetto.
- Non viene rilasciato un nuovo diploma.

### **9.3 Entrata in vigore**

Il presente regolamento d'esame entra in vigore previa approvazione della SEFRI.


---

<sup>3</sup> «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr» (in francese e tedesco).

10. EMANAZIONE

Bülach, 17.7.2020

Swiss Financial Analysts Association SFAA



Prof. Dr. Martin Hoesli  
Presidente della commissione d'esame



Dr. Andreas Jacobs  
CEO SFAA

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, 05 AGO 2020

Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi  
Vice-direttore  
Capodivisione Formazione professionale e continua